



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

RICORSO AL MAGISTRATO DEL LAVORO PROMOSSO DAL DIPENDENTE DORO UMBERTO PER INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE - RESISTENZA - AFFIDAMENTO MANDATO DIFENSIVO AVV. OLIMPIA CIMAGLIA, CAPO RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 07 (sette) del mese di settembre, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

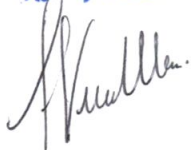
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Atteso che in data 31/luglio/1995 è stato notificato in Azienda ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente Doro Umberto, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute;
- Atteso che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 16/02/1996;
- Ritenuto di dover resistere avverso il suddetto ricorso;
- Atteso poter affidare mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- Visto il bilancio preventivo 1995;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di resistere avverso il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente Doro Umberto per le motivazioni in narrativa specificate, affidando mandato difensivo per la costituzione in giudizio all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- di prevedere a favore del legale officiato un acconto per fondo spese di £ 100.000 (centomila), salvo conguaglio, con imputazione a carico del bilancio di previsione 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente



Il Segretario



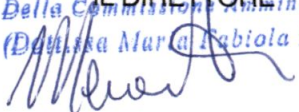
12 SET. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 24 OTT. 1995

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministrativa
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 12/settembre/1995

N° di Protocollo : Dir/ *2070/95*

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 30/agosto, 7 e 9/settembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 229 - 230 - 231 - **232** - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 239 -
240 - 241 - 242 - 243 - 245 - 246 - 247.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

*p. r. Minerva
12.9.95*

31 LUG. 1995

N. 8590 di Prot.

PRETURA DI TARANTO

Al Sig. Pretore in funzione di Giudice del Lavoro

R i c o r s o

per DORO UMBERTO, nato l'11.9.1951, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, presso il cui studio in Taranto, via Pitagora 142, è elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine del presente atto,

c o n t r o

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Taranto, via Cesare Battisti 657

F a t t o

- 1) L'istante lavora alle dipendenze dell'A.M.A.T., con la qualifica di conducente di linea, dal 31.7.1973.
- 2) Al 31.12.1994 risultava non aver goduto di 59 giorni di ferie spettantigli per gli anni 1990/1991/1992/1993.
- 3) Con comunicazione in data 2.3.1995 l'Azienda lo ha collocato in ferie "d'ufficio" per 59 giorni, dal 6.3. al 23.5.1995, richiamando un ordine di servizio (n.21) del 23.9.1994
- 4) Con ricorso gerarchico in data 4.3.1995, l'istante, rilevato che l'O.d.s. richiamato riguardava le ferie 1994 (godute, salvo un residuo di gg. 6,50), ha chiesto la revoca del provvedimento e la corresponsione dell'indennità sostitutiva dei 59 giorni di ferie non godute, ai sensi dell'art.22, all. A, R.D. 148/31.
- 5) A fronte del silenzio dell'Azienda, in data 22.3.1995 ha presentato ricorso ex art.700 c.p.c. al Pretore in funzione

Avv. DOMENICO CASULLI

Via Pitagora, 142 - 74100 TARANTO

74100 TARANTO DIRETTORE

DR. CIMAGLIA

DR. MEMENTI

SEGR. C.A.

Avv. Domenico CASULLI

Il sottoscritto di rappresentanza dell'azienda nel giudizio di cui è parte, ha deciso di non contestare l'ordine di servizio n. 21 del 23.9.1994, ma di transigere e quietanzare. Eleggo domicilio presso il Suo studio, Via Pitagora, 142 Taranto.

È firma autografa

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

V° Depositata in Canc. P.

11/11/95

di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare la illegittimità dell'o.d.s. con il quale era stato collocato in ferie "d'ufficio", ordinare all'AMAT di consentirgli la prestazione lavorativa, condannare la stessa AMAT al pagamento dell'indennità sostitutiva dei 59 giorni di ferie non godute.

6) L'AMAT, costituendosi, contestava la illegittimità del provvedimento impugnato e osservava che, comunque, il ricorso a procedimento ex art.700 c.p.c. era inammissibile stante la sussistenza di un danno attuale. Concludeva per il rigetto.

7) Il Pretore, ritenuta la carenza del periculum in mora, rigettava il ricorso in data 20.4.1995.

8) L'istante, in conseguenza, è rimasto in ferie "d'ufficio" fino al 23.5.1995 (ma dal 13.3. al 18.4.1995 l'assenza dal lavoro va imputata alla denunziata sofferenza dei postumi di un fortuito sul lavoro).

D i r i t t o

La legge regolante il rapporto degli autoferrotranvieri (L. 22, penultimo comma, all. A, R.D. 8.1.1931 n.148) prevede che ferie non usufruite al 31 marzo dell'anno successivo a quella cui si riferiscono devono essere retribuite.

Il potere dell'Azienda di imporre il godimento delle ferie ha, quindi, un preciso limite temporale, al di fuori del quale sussiste soltanto l'obbligazione al pagamento delle ferie non godute. Nel 1995 il dipendente non può essere obbligato a godere di ferie che afferiscono agli anni 1990/91/92/93.

Tale principio, affermato da una consolidata giurisprudenza della Cassazione^e della Corte Costituzionale ha trovato unanime accoglimento nella giurisprudenza di questa Pretura, chiamata a pronunciarsi su una contemporanea e diversa pretesa dell'AMAT (evidentemente alla ricerca, nel caso di specie, di una soluzione alternativa): quella di negare ad altri dipendenti il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie residue da anni precedenti perché non ne avrebbero chiesto il godimento.

L'istante é, quindi, creditore della somma di f.4.921.771, riveniente dal seguente conteggio elaborato con riferimento alla busta paga del mese di giugno: retribuzione giornaliera f. 82.753,20 + E.D.R. f. 666,66 x gg. 59 .

Tanto premesso, il sottoscritto

c h i e d e

che l'adito Pretore, in accoglimento del presente ricorso, con sentenza provvisoriamente esecutiva:

- a) affermi il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni 1990/1991/1992/1993;
- b) condanni, in conseguenza, l'AMAT al pagamento in favore dello stesso della somma di f.4.921.771=, con il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali;
- c) condanni, inoltre, l'AMAT al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

Richieste istruttorie: si chiede formale interrogatorio del

legale rappresentante dell'Azienda convenuta sulle circostanze
di cui ai punti da 1) a 8) della narrativa

Si allegano: ricorso ex art.700 c.p.c., fascicolo di parte
del ricorso ex art.700 c.p.c., memoria difensiva dell'AMAT, ordi-
nanza del Pretore che rigetta il ricorso, busta paga giugno 1995,
CCNL degli autoferrotranvieri

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

Gen 20283

Il Pretore

letto il ricorso

f i s s a

l'udienza di discussione per il giorno 16 / 2 / 1996 ore *9*

ordinando alle parti di comparire personalmente dinanzi a sé.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto siano notifi-

cati alla convenuta, a cura del ricorrente, entro dieci

giorni dalla data odierna.

Taranto, 14 / 7 / 1995

Il Cancelliere

[Signature]

Il Pretore

[Signature]

Copia conforme all'originale

Taranto 21 LUG. 1995



IL CANCELLIERE

[Signature]

— A. M. G. D.
in p. l. r. l. T.
red C. Battisti 652

e mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione alla

Grassich
[Signature]
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO